CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Regolamento comunale
per la consultazione dei cittadini
ed i referendum

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 9 MARZO 1995)

****

INDICE SISTEMATICO

****

Art. 1 - Finalità e contenuti
Art. 2 - Istituti di consultazione popolare
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Referendum ammesso - Data di effettuazione
Art. 5 - Iniziativa referendaria
Art. 6 - Iniziativa del Consiglio comunale
Art. 7 - Iniziativa dei cittadini
Art. 8 - Norme generali
Art. 9 - Indizione del referendum
Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie
Art. 11 - Organizzazione
Art. 12 - I certificati elettorali
Art. 13 - L'ufficio di sezione
Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 15 - Determinazione dei risultati dei referendum
Art. 16 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
Art. 17 - Altra forma di propaganda - Divieti - Limitazioni
Art. 18 - Provvedimenti del Consiglio comunale
Art. 19 - Informazione dei cittadini
Art. 20 - Diciplina del procedimento referendario
Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2
Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Art. 3
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusivo interesse locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

4. La consultazione referndaria non potrà avere per oggetto la realizzazione di opere pubbliche o l'appalto di servizi, qualora sia già stata indetta una gara pubblica per l'affidamento dei lavori o del servizio in questione.

Art. 4
Referendum ammesso - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate una sola volta l'anno, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi di aprile o novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno quaranta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali, fino ad elezioni o consultazioni avvenute. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma, esclusi i mesi di luglio ed agosto.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 5
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
b) per iniziativa di cittadini-elettori in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

Art. 6
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione o una parte di essa per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi. Qualora il Consiglio comunale ritenga di consultare una parte della popolazione in una zona specifica, indicherà la delimitazione territoriale e conseguentemente i cittadini elettori in essa residenti alla data dell'indizione.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito

all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

3. *La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa* per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal responsabile di ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno *impegnati nella consultazione. Il responsabile di ragioneria correda la proposta* dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8.6.1990 n. 142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 7
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, procedono, con la sottoscrizione di almeno il 8% degli iscritti nelle liste elettorali dell'intero Comune o dell'ambito territoriale interessato, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito, o dei quesiti, che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco, previa presentazione della domanda al Protocollo del Comune, la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco riunisce entro quindici giorni dall'inserzione al Protocollo della *domanda, il Consiglio comunale il quale si pronuncia, a maggioranza dei consiglieri* assegnati sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
3.1 *Ove il Consiglio comunale decida sull'ammissibilità o sulla non ammissibilità*, delibera, con deliberazione da dichiararsi immediatamente eseguibile.
3.2. Il Consiglio comunale, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, *perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei* promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di richiesta, agli adeguamenti necessari.
3.3 *In caso di presentazione di un nuovo quesito, riformulato o meno, il Sindaco* riunisce nuovamente il Consiglio entro 15 gg. dalla presentazione dei chiarimenti.
3.4 Il procedimento con cui si decide l'ammissibilità o meno del referendum deve *concludersi entro 45 gg. dalla data di presentazione della richiesta.*

4. La decisione del Consiglio comunale è notificata entro cinque giorni al rappresentante del Comitato dei promotori in tale veste, con atto motivato.

5. Ricevuta la notificazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/4 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione delle firme. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Calusco d'Adda - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

7. Le firme sono apposte al di sotto del testo in questione. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono effettuati negli orari di apertura al pubblico e sono esenti da spese.

8. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Quindi verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente quinto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Segretario dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

9. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale da tenersi entro e non oltre un mese dall'avvenuta comunicazione del Segretario al Sindaco presentando la documentazione ricevuta dal Segretario comunale e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

10. Il Consiglio comunale adotta i provvedimetni di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nelle sessioni annuali previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 8
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referndum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste della zona territoriale di cui all'art. 6, comma 1.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. Il Segretario comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente articolo si applicano per le zone elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria, come previsto all'art. 6, comma 1.

Art. 9
Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento. I referendum ammessi dopo la prima sessione sono effettuati nella sessione referendaria successiva.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 40 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum
b) il giorno e l'orario della votazione
c) le modalità della votazione
d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale
e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciasuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almneo al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 25° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate la sezione o le sezioni e la zona alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alla o alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione. Tali sezioni, nel caso di consultazione territorialmente limitata, possono essere tenute in sezioni appositamente costitute.

Art. 10
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Quando le condizioni di cui al precedente articolo si verificano per i referendum di inziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare vengano meno, per qualsiasi ragione, i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei promotori propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio alla Commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti.

Art. 11
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia

necessario per la migliore della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. *La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le* operazioni referendarie e dà agli uffici comunali le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12
I certificati elettorali

1. *I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono comilati entro il giorno successivo* a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal decimo giorno successivo *alla pubblicazione di cui al precedente comma.*

Art. 13
L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, dal due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedente la data per la votazione, la *Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata* due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorali, di due scrutatori, compiresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo *1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.*

3. Non appena indetto il Referendum, il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidente delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario pari a quello *previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo* referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

Art. 14
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761

2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del giorno precedente a quello della votazione. Dalle ore 16 alle ore 16.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciasuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formualto secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno prescelto per la votazione.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla rispettiva risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in aula.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del comune stesso.

Art. 15
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda oppure, nel caso di consultazione territorialmente limitata, dai membri della o delle sezioni costituite.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazione dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Il risultato delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare l'esito mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.
Il Segretario, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Segratario comunale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
b) ai consiglieri comunali ed al comitato dei promotori, mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi distinti per sezione.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.
Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazione dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Art. 16
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal venticinquesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:
a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni dal Comune";
c) predisponendo altri spazi che venogno appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascuna zona del centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precenti artt. 7 e 8, una superficie di cm. 70X100;
b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70X100;
c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70X100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazione di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm. 70X100

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco delle località ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. *In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli* spazi possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le *posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.*

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dirette degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 17
Altre forma di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con il diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

3. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art. 18
Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, in *adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito* del referendum o dei referendum.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni in merito all'oggetto della consultazione.

4. *Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione* referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico *amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le* esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 19
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza *mediante manifesti.*

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Art. 20
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il *procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed* ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.